



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 25.11.2021

Info/174(R)/GIURISPRUDENZA/VIA/assoggettamento impianto rifiuti

**GIURISPRUDENZA/VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA):  
L'ASSOGGETTAMENTO PER IMPIANTO RIFIUTI  
DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO**

Si informa di una interessante pronuncia del Consiglio di Stato che con con la **sentenza 8 novembre 2021, n. 7408** ha deciso che l'**assoggettamento a valutazione di impatto ambientale (VIA)** di un **impianto rifiuti** deve sempre motivata e fare **riferimento ai criteri indicati nell'allegato V alla Parte II del Dlgs 152/2006**.

Con tale pronuncia i Giudici amministrativi hanno pertanto annullato la decisione di una Provincia della Puglia che aveva assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) un progetto di impianto di recupero di rifiuti inerti ritenendo che, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione provinciale nelle valutazioni che svolge in sede di screening (verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19 del Dlgs 152/2006) la decisione di sottoposizione a VIA deve essere adeguatamente motivata in relazione a **fattori di oggettiva pericolosità** di cui all'allegato V alla parte II del Dlgs 152/2006. (es.: dimensioni, utilizzazione risorse naturali, rischio di incidenti , rischio per la salute umana, zone di importanza paesaggistica ..ecc)

L'articolo 19, comma 8 del Dlgs 152/2006 precisa infatti che, sia nel caso in cui l'Autorità competente decida di assoggettare il progetto a VIA, sia nel caso prenda la decisione di escluderlo, tale pronunciamento deve, in motivazione, dare conto che si sono utilizzati i criteri di cui all'allegato V alla Parte II del Dlgs 152/2006.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza in allegato.

Per comprendere i criteri che, secondo il Consiglio di Stato dovrebbero essere valutati dall A.C. nella decisione di assoggettabilità alla VIA, si riporta sotto l allegato V della Parte II (AIA,VIA VAS) del Dlgs 152/06 nella versione aggiornata.

-----  
-----  
**ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'[articolo 19](#)**

*(allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)*

## 1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
- g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.

## 2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
  - c2) zone costiere e ambiente marino;
  - c3) zone montuose e forestali;
  - c4) riserve e parchi naturali;
  - c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
  - c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
  - c7) zone a forte densità demografica;
  - c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
  - c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## 3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;

- e) della probabilità dell'impatto;
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.